



**INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE (PEA)
PER LE AREE DEGLI OPERATORI, COLLABORATORI, FUNZIONARI ED ELEVATE PROFESSIONALITÀ –
TRIENNIO 2023-2025**

FAQ

1. Quali sono le novità introdotte dal CCNL 18.01.2024 e, successivamente, dalla contrattazione integrativa di Ateneo per le progressioni economiche all'interno delle aree (PEA) per il triennio 2023-2025 rispetto alla disciplina precedente?

L'art. 86 del CCNL 18.01.2024 prevede che la progressione economica all'interno delle Aree (PEA) si svolga attraverso una procedura selettiva, attivata annualmente dall'amministrazione, all'esito della quale segue l'attribuzione di uno specifico "differenziale stipendiale", di importo fisso e differenziato per ciascuna area di appartenenza.

In sede di contrattazione integrativa di Ateneo, è stato stipulato l'accordo n. 5/2024, con allegato, avente ad oggetto "Criteri per la progressione economica all'interno delle Aree – triennio 2023-2025"; in particolare:

- è stato ridotto a due il numero degli anni di servizio necessari per partecipare alla procedura;
- sono stati ponderati i criteri individuati nell'art. 86;
- sono stati individuati ulteriori criteri di valutazione;
- è stato previsto un punteggio aggiuntivo per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche nell'Area di riferimento da più di 6 anni.

In sintesi:

- i criteri di valutazione sono i medesimi per tutte le Aree, con il medesimo punteggio così ripartito:

CRITERIO	PUNTEGGIO
a) media delle ultime due valutazioni individuali annuali nell'Area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione	40
b) esperienza professionale maturata	40
c) altri criteri	20
TOTALE	100

- il criterio a) **sostituisce** il "criterio D) Qualità della prestazione individuale" utilizzato per le precedenti procedure e fa riferimento alla valutazione individuale annuale (valutazione della performance individuale).

2. Quali sono i requisiti per partecipare alle PEA?

Per partecipare alle selezioni, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 1^a gennaio dell'anno di decorrenza del nuovo inquadramento e nel medesimo inquadramento ricoperto al 31.12. dell'anno precedente;
2. aver maturato al 31.12. dell'anno precedente almeno due anni di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo inquadramento;
3. non essere incorsi, negli ultimi due anni, in provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25 co. 3, lett. g) del CCNL 18.01.2024, al rimprovero scritto.

Limitatamente alla PEA 2023, in via del tutto eccezionale e transitoria ai fini di adeguamento alle disposizioni contrattuali vigenti, i requisiti per partecipare alle selezioni sono i seguenti:

1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 1.01.2024 e nel medesimo inquadramento ricoperto al 31.12.2022;
2. aver maturato al 31.12.2022 almeno due anni di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo inquadramento;



3. non essere incorsi, negli ultimi due anni, in provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25 co. 3, lett. g) del CCNL 18.01.2024, al rimprovero scritto.

3. Come viene determinato il periodo di effettivo servizio per accedere alla procedura?

Il periodo di effettivo servizio necessario per accedere alla procedura è calcolato dalla Direzione Risorse umane e Affari generali.

4. Quali sono gli eventi che interrompono la carriera?

Gli eventi che interrompono la carriera sono quelli che non contribuiscono alla maturazione dell'anzianità di servizio. A titolo esemplificativo gli eventi che interrompono la carriera possono essere: congedo non retribuito per motivi di famiglia o di studio, congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, aspettativa per altra esperienza lavorativa, etc.

5. Come è possibile sapere se si ha diritto a partecipare alla PEA?

Ciascuna PEA viene avviata tramite la pubblicazione di un avviso di selezione riferito ad una specifica annualità. All'interno dell'avviso vi è un link che consente di accedere all'applicativo on-line dedicato alla presentazione della domanda. **Solo** il dipendente che ha diritto a partecipare alla selezione è abilitato ad accedere al sistema. L'accesso avviene utilizzando le credenziali di posta elettronica.

6. Quanti posti sono previsti nell'ambito della PEA per le varie Aree?

A ciascuna Area è stato assegnato un budget che tiene conto del numero complessivo degli aventi diritto e del numero degli aventi diritto per ciascuna Area. A coloro che risulteranno in posizione utile nelle rispettive graduatorie verrà attribuito un "differenziale stipendiale" (quale incremento stabile dello stipendio) nella misura prevista all'Allegato G) del CCNL 18.01.2024.

7. Quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La partecipazione alla PEA prevede l'inserimento di una domanda che deve essere compilata e inviata esclusivamente mediante l'applicativo on-line. Non è consentito l'invio di alcuna documentazione cartacea. Per le istruzioni relative alla procedura si rimanda al documento contenente le "Istruzioni per la compilazione delle domande on- line".

8. I dati già inseriti nel sistema e relativi alla partecipazione alle PEO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 possono essere in qualche modo recuperati?

Accedendo all'applicativo on-line dedicato alla presentazione della domanda, dal menù a sinistra, nella sezione **"Procedure archiviate"** è possibile visualizzare i dati inseriti per le PEO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

È possibile copiare e incollare le informazioni inserite gli anni precedenti nella nuova domanda, ma verificando attentamente che il criterio non contenga modifiche rispetto agli anni precedenti.

9. Quali dati il candidato trova già presenti nel sistema?

Il candidato trova già presenti nel sistema i dati relativi ai seguenti criteri:

- a) media delle ultime due valutazioni individuali annuali nell'Area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
- b) esperienza professionale maturata, con particolare riferimento a:
 - b.1) anzianità di servizio effettivo;
 - b.2.1 esperienze lavorative che hanno comportato responsabilità gestionali nell'impiego di risorse (posizioni che hanno comportato attribuzione di indennità di responsabilità);
 - b.2.2 esperienze lavorative che hanno comportato lo svolgimento di funzioni specialistiche con responsabilità individuale che hanno comportato attribuzione di indennità specialistica (posizioni con indennità specialistica);
- c) altri criteri, con particolare riferimento a:
 - c.1) Formazione certificata e pertinente;
 - c.2) Titoli di studio.

10. Il sottocriterio b.2. prevede campi liberi?

Al fine di agevolare la compilazione della domanda, come per le procedure precedenti, i sottocriteri b2.1 (posizioni che hanno comportato attribuzione di indennità di responsabilità) e b2.2 (posizioni con indennità specialistica) sono



stati compilati d'ufficio e i candidati sono invitati a verificare il contenuto delle informazioni e a segnalare eventuali inesattezze all'indirizzo pea@uniud.it.

Con riferimento al sottocriterio b2.2 (posizioni con indennità specialistica), si precisa che in presenza di due indennità specialistiche (ad es. per ruolo e per funzione), è stata valorizzata quella a cui viene attribuito il punteggio più elevato.

Il sottocriterio b2.3 propone un menù a tendina, con alternative prefissate; per il sottocriterio b2.4) è previsto l'inserimento di massimo 5 incarichi a scelta del dipendente.

Si segnala nel sottocriterio b2.5 e, in particolare, al punto l) docenza in convegni, in seminari di studio, in corsi di formazione attinenti all'attività svolta, verrà valutata la docenza in convegni, in seminari di studio, o in corsi di formazione attinente all'attività svolta **e rivolta al personale docente, tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca e dottorandi dell'Università di Udine.**

11. Relativamente ai sottocriteri b2.3, b2.4 quali date vanno inserite come periodo di inizio e fine degli incarichi?

Qualora nel provvedimento di incarico non vi sia una data di inizio e fine si inserirà come data di inizio e fine la data del provvedimento.

12. Relativamente al sottocriterio b2.3 cosa è compreso nella partecipazione a commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego?

Si fa riferimento a incarichi formali conferiti dall'Università degli Studi di Udine e relativi alla nomina in Commissioni di concorso sia a titolo di componente che a titolo di segretario - con esclusione dei componenti supplenti - per selezionare personale tecnico amministrativo da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo indeterminato. L'elenco dei Provvedimenti di nomina dal 2005 è disponibile alla pagina dedicata alla procedura di riferimento.

13. Cosa è possibile inserire nel sottocriterio b2.4?

Si possono inserire gli incarichi con le seguenti caratteristiche:

- attribuiti formalmente dall'Università di Udine;
- coerenti con l'attività svolta;
- non ricompresi nei punti precedenti;
- chiaramente identificabili da quanto dichiarato dal candidato;
- non rientranti nelle ordinarie mansioni attribuite alla categoria;
- esplicitati in modo da consentire di apprezzare l'avvenuto arricchimento professionale.

Per quanto attiene alla valorizzazione di tali incarichi (suddivisione degli incarichi in fasce) si rimanda a quanto previsto nell'allegato all'accordo n. 5/2024 avente ad oggetto "Criteri per la progressione economica all'interno delle Aree – triennio 2023-2025"; per il punto b2.4) disponibile alla pagina dedicata alla procedura di riferimento.

14. La nomina a componente di RSU e di organi di governo (Consiglio di Amministrazione ante Legge Gelmini, Senato Accademico) può essere valorizzata nel sottocriterio b2.4?

No, non può essere valorizzata nel sottocriterio b2.4) perché non si tratta di incarico, ma di carica elettiva.

15. Se un incarico è stato conferito l'1.01.2018, anteriormente alla data di inquadramento del 1.01.2019 e cessa il 31.12.2022, che date devo inserire per la PEA 2023?

Considerato che il periodo valutato decorre dalla data di inquadramento nell'ultima posizione economica, dovrò inserire come data inizio l'1.01.2019 e come data fine il 31.12.2022.

16. Relativamente al sottocriterio c.2), cosa si intende per titoli di studio aventi valore legale, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria?

Il sottocriterio c.2) è stato compilato d'ufficio e i candidati sono invitati a verificare il contenuto delle informazioni e a segnalare eventuali inesattezze all'indirizzo pea@uniud.it

In relazione a ciascun candidato, vengono proposti i titoli di studio **aventi valore legale** ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria e conseguiti entro il 31.12. dell'anno precedente; i titoli di studio, estratti dal Sistema di gestione del personale, vengono valorizzati per ogni Area secondo quanto specificato nell'allegato all'accordo n. 5/2024 avente ad oggetto "Criteri per la progressione economica all'interno delle Aree – triennio 2023-2025"; per il punto b2.4) disponibile alla pagina dedicata alla procedura di riferimento.

17. I Corsi di Specializzazione di cui al sottocriterio c.2 e il Diploma di specializzazione (DS) avente valore legale ai sensi dell'art.2 del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al medesimo sottocriterio sono gli stessi?

No. I primi sono corsi, i secondi sono titoli di studio aventi valore legale.



18. Dove è previsto l'inserimento della partecipazione a convegni e seminari?

La partecipazione a seminari e convegni è calcolata nel criterio c) altri criteri e, in particolare nel sottocriterio c.1) **solo se** ha prodotto crediti formativi.

19. Che decorrenza avranno gli effetti economici della procedura per coloro che si collocheranno in posizione utile nelle rispettive graduatorie?

Il superamento della PEA comporta l'attribuzione di un differenziale stipendiale, con le decorrenze di seguito specificate:

- PEA 2023: a decorrere dal 1.1.2024;
- PEA 2024: a decorrere dal 1.1.2024;
- PEA 2025: a decorrere dal 1.1.2025.